

Proprietà controverse: tra filosofia del diritto e antropologia giuridica

Controversial Properties: Between Philosophy of Law and Legal Anthropology

RICCARDO MAZZOLA

Ricercatore di Filosofia del diritto, Università degli Studi di Macerata.

E-mail: riccardo.mazzola@unimc.it

ADRIANO ZAMBON

Ricercatore di Filosofia del diritto, Università degli Studi di Siena.

E-mail: adriano.zambon@unisi.it

ABSTRACT

Lo scopo principale di questo articolo è identificare alcuni tratti del caso paradigmatico di ciò di cui si è o si può essere proprietari. Per farlo, individueremo e discuteremo alcuni casi *borderline* di proprietà, tramite il ricorso sia a studi filosofici sia a studi antropologici sul diritto.

The main aim of this paper is to identify some traits of the paradigm case of what is or can be owned. To do that, we will identify and discuss some borderline cases of property, by appealing to both philosophical and anthropological studies of law.

KEYWORDS

proprietà, proprietario, casi *borderline* e paradigmatici, filosofia del diritto, antropologia giuridica

property, owner, borderline and paradigm cases, philosophy of law, legal anthropology

Proprietà controverse: tra filosofia del diritto e antropologia giuridica

RICCARDO MAZZOLA, ADRIANO ZAMBON

1. Introduzione – 2. Sul termine “proprietà” – 3. L’analisi di Honoré – 4. Alcuni casi centrali: dalla proprietà-soggetto alla proprietà-oggetto – 5. Proprietà impossibili? – 6. La proprietà di sé – 7. Il dono cerimoniale – 8. Possedimenti inalienabili – 9. Analitica dell’inalienabilità – 10. Altre proprietà controverse: proprietà personale e proprietà culturale (cenni) – 11. Conclusioni.

1. Introduzione

Nel presente articolo, intendiamo esaminare alcuni casi controversi di proprietà-oggetto. Chiamiamo “caso controverso di proprietà-oggetto” qualcosa su cui sembra, ma non è fuor di dubbio, che insista o possa insistere un diritto di proprietà. Prima di prendere in considerazione tali casi, indicheremo, nel secondo paragrafo, alcuni possibili riferimenti del termine “proprietà”, fra i quali si colloca la proprietà-oggetto, in modo da distinguere quest’ultima da altri possibili *designata* del termine in questione: la proprietà-diritto, la proprietà-istituto e la proprietà-soggetto¹. Nel terzo paragrafo esporremo l’analisi del termine “owner” proposta da A.M. Honoré. Questo ci permetterà di introdurre la distinzione fra casi paradigmatici, che sono casi non controversi, e casi *borderline*, che sono invece casi controversi, di proprietario e di utilizzarla, nel quarto paragrafo, per distinguere i casi paradigmatici e i casi *borderline* di proprietà che non sono casi (paradigmatici o *borderline*) di proprietà-oggetto. L’utilizzo, per quest’ultima, della distinzione usata da Honoré avverrà invece nel quinto paragrafo. Nel sesto paragrafo esamineremo la proprietà di sé e sosteneremo che essa non costituisce un caso *borderline* di proprietà-oggetto solo se viene caratterizzata in un modo specifico. Questo ci permetterà, nel settimo paragrafo, di mostrare, a partire da alcuni studi di carattere antropologico-giuridico, come un caso *borderline* di proprietà di sé, ossia il dono cerimoniale, costituisca un caso *borderline* di proprietà-oggetto per via del rapporto fra soggetto donante e cosa donata. Per mettere meglio in risalto le caratteristiche di questo rapporto, nell’ottavo paragrafo ci concentreremo, muovendo ancora dalla letteratura antropologica, sulla nozione di inalienabilità, di cui distingueremo differenti *species* nel nono paragrafo. Alla luce di tutto ciò, nel decimo paragrafo, proporremo alcuni cenni relativi ad altri due casi *borderline* di proprietà-oggetto: la proprietà personale e la proprietà culturale.

Pur consapevoli dell’inusuale accostamento tra un’indagine di filosofia analitica e uno studio antropologico della proprietà, riteniamo che l’apporto congiunto delle due prospettive contribuisca ad ampliare e arricchire la riflessione sul tema, consentendo peraltro di contestualizzare storicamente e culturalmente le categorie analizzate. Da un lato, infatti, l’analisi filosofica permette di individuare con chiarezza tali categorie e le relative strutture. Dall’altro lato, l’approccio antropologico permette di mostrare come tali strutture emergano da pratiche sociali e culturali specifiche, talvolta ponendo in discussione la stessa pretesa di universalità di alcune nozioni giu-

* Gli autori hanno lavorato congiuntamente alla stesura dell’articolo, collaborando alla scrittura di ciascun paragrafo. Ai soli fini dell’attribuzione scientifica, Adriano Zambon è da considerarsi autore dei paragrafi dall’1 al 6, mentre Riccardo Mazzola è da considerarsi autore dei paragrafi dal 7 all’11.

¹ La nostra analisi non renderà conto delle differenze tra i modi in cui le quattro nozioni di proprietà che illustriamo sono declinate in ordinamenti giuridici diversi. Così, per esempio, non renderemo conto delle differenze fra la proprietà-istituto per come si presenta nell’ordinamento giuridico italiano e la proprietà-istituto per come si presenta nell’ordinamento giuridico tedesco.

ridiche. In questo senso, l'approccio antropologico non si limita a un complemento descrittivo, ma offre una chiave interpretativa utile a comprendere la natura dinamica e storicamente situata del concetto di proprietà.

2. Sul termine "proprietà"

«“Proprietà” [...] può essere inteso come vocabolo che designa il diritto di proprietà, e come vocabolo che designa i (o dei) possibili oggetti di diritto di proprietà»². Queste parole, scritte da Giovanni Tarello, offrono una prima indicazione importante in merito agli usi del termine “proprietà”. A esse possiamo aggiungere la seguente precisazione: “proprietà” può essere inteso come vocabolo che designa gli (o degli) *effettivi* oggetti di diritto di proprietà. Consideriamo, per esempio, l'espressione “proprietà privata”, quando sia scritta su un cartello apposto sul recinto di un terreno: la parola “proprietà” sarebbe in tal caso usata per designare un effettivo (e non meramente possibile) oggetto di diritto di proprietà. Possiamo allora affermare che il termine “proprietà” è usato per designare un possibile o effettivo oggetto di diritto di proprietà, oltre che il diritto stesso³.

Esiste però anche un terzo uso di questa parola, ben documentato dal brano seguente:

«Noi usiamo correntemente il termine ‘proprietà’ come potente strumento di sintesi nella formulazione di norme, indicando con esso una situazione giuridica assai complessa (proprietà-*diritto*); inoltre, impieghiamo ‘proprietà’ per designare complessi di norme (proprietà-*istituto*) con un certo contenuto, contenuto nella descrizione del quale si ricorre spesso allo stesso termine nell'altro senso, tanto che pare banale l'affermazione che l'istituto della proprietà *ha per oggetto* la proprietà (intesa come diritto). Diciamo, ad esempio, che il diritto italiano contiene l'istituto della proprietà, intendendo con ciò che tra le norme del diritto italiano ve ne sono alcune che attribuiscono il diritto di proprietà (cioè, una certa situazione giuridica complessa) a certi soggetti a certe condizioni»⁴.

Alla luce di questo brano, possiamo dire che, oltre che un diritto o un possibile o effettivo oggetto di tale diritto, il termine “proprietà” può essere usato per designare un insieme di norme relative a quel diritto, ossia un istituto.

Un quarto uso del termine, da prendere in considerazione, è quello che emerge in enunciati come questo: “La proprietà non risponde di eventuali danni o furti subiti dalle autovetture all'interno del parcheggio”. In casi del genere, il vocabolo è usato per designare un soggetto titolare di un diritto di proprietà.

Possiamo allora affermare che il vocabolo “proprietà” è usato per designare, separatamente:

- i. un particolare diritto soggettivo;
- ii. un insieme di norme che riguardano tale diritto (cioè un istituto);
- iii. un (possibile o effettivo) oggetto di tale diritto;
- iv. un soggetto titolare di tale diritto.

² TARELLO 1973, 31.

³ Questo uso è descritto nella sezione semantica 10 della voce *Proprietà* contenuta in BATTAGLIA 1995 [1988], 668: «In senso concreto: bene, in quanto oggetto di attuale appartenenza di un determinato soggetto (in unione con un agg. o con un compl. che specificano tale soggetto). – Anche, in assol.: bene economico, in quanto idoneo ad appartenere ad un soggetto».

⁴ MELA 1993, 16 s. Sulla problematicità del ricorso alla nozione di istituto inteso come complesso di norme ai fini della definizione della parola “proprietà”, si veda però RODOTÀ 1960, 1314-1320.

Di conseguenza, possiamo chiamare questi *designata*, rispettivamente, proprietà-diritto, proprietà-istituto, proprietà-oggetto e proprietà-soggetto⁵.

La diversità non è però l'unica caratteristica ascrivibile agli usi designativi del termine "proprietà". Per riprendere le parole di Uberto Scarpelli, possiamo dire che questo termine «non è usato in maniera precisa e univoca, e non si può quindi trovarne una definizione lessicale perfettamente corrispondente a ogni uso»⁶. Non risulta dunque insensato ricorrere a un metodo di analisi del termine "proprietà" che rinunci espressamente alla ricerca di una sua definizione di tale genere.

3. L'analisi di Honoré

Nell'ambito degli studi dedicati alla proprietà, la rinuncia alla ricerca di una definizione lessicale perfetta è stata praticata da A.M. Honoré. Egli ricorre alla distinzione, impiegata frequentemente da H.L.A. Hart, fra quello che possiamo chiamare riferimento paradigmatico (o standard, tipico, chiaro, semplice, familiare, centrale) e quello che possiamo chiamare riferimento *borderline* di un'espressione linguistica. Il primo è un caso l'applicazione al quale di quell'espressione linguistica da parte di un parlante competente della lingua a cui quell'espressione linguistica appartiene non è controversa. Il secondo è invece un caso: *i.* che possiede alcune delle, ma non tutte le, caratteristiche del primo caso; *ii.* l'applicazione al quale di quell'espressione linguistica da parte di un parlante competente della lingua a cui quell'espressione linguistica appartiene è controversa. Applicare, così come evitare di applicare, quell'espressione linguistica al secondo caso non è infatti proibito né imposto dalle regole che governano la lingua a cui quell'espressione linguistica appartiene. La possibilità di proporre una definizione lessicale perfetta di essa va dunque scartata. Proporne una significherebbe infatti dire: *i.* o che i parlanti competenti della lingua a cui quell'espressione linguistica appartiene la applicano al secondo caso senza incertezze; *ii.* o che i parlanti competenti della lingua a cui quell'espressione linguistica appartiene rifiutano senza incertezze di applicarla al secondo caso. Quello che si può invece fare è limitarsi a identificare il riferimento paradigmatico e i riferimenti *borderline* dell'espressione linguistica oggetto di analisi⁷. Ed è appunto questo che cerca di fare Honoré, con riguardo alla parola "owner", che in italiano tradurremmo con "proprietario", nello scritto intitolato *Ownership*⁸.

Nella parte iniziale di questo testo, Honoré scrive che, se si definisce provvisoriamente la proprietà come il più grande *interest*⁹ possibile nei confronti di una cosa che un sistema giuridico maturo (*a mature system of law*) riconosce, allora si può affermare che ogni sistema giuridico maturo abbia una forma di proprietà. Se i casi di proprietà identificabili in tali sistemi per mezzo di questa definizione vengono messi a confronto, si nota che essi hanno dei caratteri comuni, che sono ulteriori rispetto al carattere consistente nell'essere, all'interno del rispettivo sistema giuridico, il più grande *interest* possibile nei confronti di una cosa che quel sistema (cioè un sistema giuridico maturo) riconosce. Questi caratteri ulteriori sono gli elementi che contraddistinguono i casi semplici di proprietà, in cui non si esiterebbe a dire, per esempio, che una persona è pro-

⁵ Relativamente a questo elenco bisogna precisare che esso non ha nessuna pretesa di esaustività: quando diciamo che il vocabolo "proprietà" è usato per designare la proprietà-diritto, la proprietà-istituto, la proprietà-oggetto, o la proprietà-soggetto, non intendiamo escludere che esistano altri usi designativi di questo termine. Inoltre, non assumiamo che tutti gli usi che abbiamo identificato sarebbero considerati corretti da parte di un qualunque giurista positivo.

⁶ SCARPELLI 1985 [1959], 155.

⁷ Il sintetico resoconto appena presentato si ispira principalmente a: HART 1957, 968; HART 2005 [1958], 60-68; HART 2002 [1961], 6 s., 148 s.; HONORÉ 2006, 132. Per una trattazione più estesa del punto, si veda ZAMBON 2024.

⁸ HONORÉ 1961.

⁹ Il termine inglese "interest", usato da Honoré, è, nel contesto giuridico, «il termine più vasto possibile per indicare un *right* [...], *claim* [...], *title* [...], *share* o quota o partecipazione in un bene o diritto, o il bene o diritto stesso» (DE FRANCHIS 1984, 857).

prietaria di una cosa o che una cosa è proprietà di una persona. A parere di Honoré, tali caratteri sono i seguenti:

- i. il diritto al possesso della cosa¹⁰;
- ii. il diritto all'uso della cosa;
- iii. il diritto di gestione della cosa (ossia il diritto di decidere come e da chi la cosa possa essere usata);
- iv. il diritto al reddito (prodotto dalla cosa);
- v. il diritto al capitale (ossia il potere di alienare la cosa e la libertà di consumarla, sprecarla o distruggerla in parte o nella sua interezza);
- vi. il diritto alla sicurezza (ossia la tendenziale immunità dall'espropriazione);
- vii. la trasmissibilità;
- viii. l'assenza di un termine (ossia l'indeterminatezza della durata dell'*interest* identificabile con la proprietà);
- ix. il divieto di un uso dannoso¹¹ (della cosa);
- x. la soggezione all'esecuzione;
- xi. il carattere residuale (vuol dire che il proprietario è il soggetto a cui verranno conferiti diritti corrispondenti a diritti che insistono sulla sua cosa, dopo che questi ultimi saranno venuti meno: se, per esempio, Tizio è titolare di una servitù di passaggio sulla terra di proprietà di Caio, Tizio ha un diritto di esclusione nei confronti di Caio, ma, quando la servitù di passaggio viene meno, Caio diventa titolare di un diritto di esclusione nei confronti di Tizio)¹².

Relativamente ai caratteri appena elencati, Honoré dice che possono essere condizioni congiuntamente sufficienti perché si sia qualificati come proprietari di una cosa e che non sono condizioni individualmente necessarie perché ciò si verifichi. Non è necessario, cioè, che ognuno di questi caratteri sia presente nei casi in cui un soggetto sia qualificato come proprietario: ciò potrebbe avere luogo anche se non tutti i caratteri elencati ci fossero. Sarà però in casi di quest'ultimo genere che potranno sorgere dispute relative alla questione se un soggetto sia davvero un proprietario oppure no. Queste dispute non riguarderanno quindi il caso in cui sono presenti tutti i caratteri inclusi nella lista, ma altri casi, sempre contraddistinti dalla mancanza di uno o più degli elementi della lista.

4. Alcuni casi centrali: dalla proprietà-soggetto alla proprietà-oggetto

Bisogna chiarire, a questo punto, che rapporto intercorra fra l'analisi realizzata da Honoré e parte di quanto abbiamo detto in merito al termine "proprietà" nel secondo paragrafo. La risposta è che l'analisi di Honoré permette di mettere a fuoco i nostri casi centrali della proprietà-soggetto, della proprietà-istituto e della proprietà-diritto.

Innanzitutto, l'elenco formulato da Honoré può essere usato per identificare il nostro caso centrale di proprietà-soggetto. I casi semplici di cui parla Honoré sono infatti quelli in cui tutti

¹⁰ Relativamente a questo carattere, bisogna precisare quanto segue: «Nel caso in cui la cosa non possa essere posseduta fisicamente, in ragione, per esempio, della sua natura "non corporea", "possesso" può intendersi metaforicamente o semplicemente come il diritto di escludere altri dall'uso o da altri benefici della cosa» (BECKER 1977, 19 [traduzione nostra]).

¹¹ In una versione successiva di *Ownership*, il nono carattere non è più descritto come il divieto di un uso dannoso, ma come il dovere di prevenire il danno (derivante dalla cosa). La ragione di questo cambiamento, scrive Honoré, è che, a suo parere, la prima descrizione risulta troppo restrittiva (cfr. HONORÉ 1987 [1961], 174, n. 1).

¹² In HONORÉ 2006, 134, si afferma che avrebbe potuto essere menzionato anche un dodicesimo carattere, ossia la *liability to tax*.

gli undici caratteri della sua lista sono riuniti in capo a una sola persona: quella persona che, proprio in virtù di tale riunione, qualificheremmo senza esitazione come proprietario.

Tuttavia, la riflessione di Honoré può anche servire a identificare il nostro caso centrale di proprietà-istituto. I caratteri della sua lista possono essere infatti considerati contenuti delle norme giuridiche che formano quel complesso di norme che identificheremmo senza esitare come l'istituto della proprietà. Di conseguenza, in presenza di un caso di istituto che, per noi, non è il caso centrale di proprietà-istituto, ma che condivide uno o più caratteri con quest'ultimo, non possiamo che esitare a considerarlo l'istituto della proprietà; quale sia il grado di esitazione dipende da quanto vicino o lontano sia il caso che si ha di fronte rispetto al nostro caso centrale di proprietà-istituto.

Per rendere il punto più chiaro, consideriamo il seguente passo, in cui Norman Malcolm ricorda una sua passeggiata con Ludwig Wittgenstein:

«Quando era d'ottimo umore, scherzava in modo delizioso, facendo osservazioni volutamente assurde o stravaganti, con un tono e un atteggiamento di affettata serietà. Durante una passeggiata, mi “fece dono” di tutti gli alberi accanto ai quali passavamo a patto che io non li abbattessi né li danneggiassi in alcun modo, e impedissi ai precedenti proprietari di fare altrettanto: a tali condizioni gli alberi sarebbero stati miei»¹³.

Come scrive Malcolm, l'osservazione che gli alberi, alle condizioni indicate da Wittgenstein, sarebbero stati suoi è assurda o stravagante, perché quello prodotto dal “dono” di Wittgenstein è un caso molto lontano dal caso centrale di proprietà-istituto ricavabile dall'analisi di Honoré (che può essere considerato il caso centrale di proprietà-istituto anche nel contesto in cui si collocava Malcolm al tempo della passeggiata e al tempo in cui scrisse il testo che la racconta). Quello descritto da Malcolm è un caso che, attualmente, di sicuro non è identificabile da parte nostra come un caso di proprietà-istituto, dato che le norme formulate da Wittgenstein sono molto lontane dalle norme che formano il nostro caso centrale di proprietà-istituto.

Chiaramente, poiché la proprietà-istituto è il complesso di norme relative al diritto di proprietà, la tesi che gli elementi della lista di Honoré siano qualificabili come contenuti delle norme che danno corpo al nostro caso centrale di proprietà-istituto porta agevolmente alla tesi che tali elementi siano le componenti del nostro caso centrale di proprietà-diritto.

La conclusione a cui possiamo giungere, dunque, è che quelli identificati da Honoré possano essere considerati gli elementi costitutivi dei casi centrali di proprietà-soggetto, di proprietà-istituto o di proprietà-diritto. Cosa dire, invece, degli elementi necessari di quello che, nei sistemi giuridici come il nostro, è considerabile il caso centrale di proprietà come cosa su cui insiste o può insistere un diritto di proprietà, cioè il caso centrale di proprietà-oggetto? Quali sono, cioè, i caratteri che, normalmente, pensiamo che qualcosa debba avere perché sia qualificabile come un possibile o effettivo oggetto di diritto di proprietà? Per capirlo, è utile cercare di individuare i casi *borderline* di proprietà-oggetto, sulla cui qualificabilità come proprietà nutriamo dubbi.

5. Proprietà impossibili?

Un elenco da utilizzare come punto di partenza per la nostra ricerca proviene da una delle edizioni del testo *Salmond on Jurisprudence*, pubblicata nel 1966, in cui P.J. Fitzgerald scrive che certe cose sembrano non poter essere, per natura, oggetto di proprietà:

¹³ MALCOLM 1988 [1958], 46.

«Nel diritto inglese, certe cose si qualificano come possibili oggetti di proprietà ma non come cose che di fatto sono oggetto di proprietà; altre sembrerebbero non in grado per natura di essere oggetto di proprietà. [...] [C]i sono certe cose [...] che per natura non sono possibili oggetti di proprietà: persone viventi; corpi diversi da campioni anatomici; cose comuni a tutti gli esseri umani, come l'aria e il mare; e cose al di là della nostra portata, come il sole, la luna e le stelle»¹⁴.

Subito dopo, significativamente, Fitzgerald afferma: «queste cose non possono essere oggetto di proprietà in principio, [ma] non c'è nulla nel diritto o nella logica che ci impedisca di avere un differente principio»¹⁵. Si tratterebbe dunque di proprietà solo apparentemente impossibili. Fitzgerald utilizza diversi esempi a supporto di questa tesi. Uno di essi è quello della schiavitù («Il nostro diritto potrebbe permettere la schiavitù»¹⁶), che, per Fitzgerald, rappresenta un caso di proprietà su persone viventi e che, a nostro avviso, è preferibile descrivere dicendo, invece di dire che si tratta di un caso di proprietà su persone viventi, che si tratta di un caso di proprietà su esseri umani¹⁷. Per quanto riguarda i corpi celesti (che sono tra le cose che Fitzgerald qualifica come al di là della nostra portata), invece, viene riportato l'esempio di fantasia di un re a cui è conferita per legge la proprietà del sole e che per questo può imporre un tributo a coloro che beneficiano dei raggi solari¹⁸. Infine, Fitzgerald ci invita a considerare le risorse presenti in abbondanza nei luoghi in cui viviamo (le cose che egli qualifica come comuni a tutti), come l'aria e il mare: a prima vista escludiamo la possibilità della proprietà di risorse del genere, ma il diritto potrebbe prevedere la proprietà dell'aria o del mare, per esempio consentendo a una persona di richiedere a chi respirasse l'aria o attraversasse il mare di effettuare un pagamento per il compimento di queste azioni. Secondo noi, bisogna però tenere in considerazione che esiste una differenza importante fra l'aria e il mare: l'aria è una risorsa molto più comune a tutti di quanto non sia il mare. Proprio questa è la caratteristica che fa sì che l'aria sia una proprietà apparentemente impossibile. E questa caratteristica non si riscontra nei casi, già considerati, degli esseri umani e dei corpi celesti.

L'apparente impossibilità che gli enti menzionati da Fitzgerald e di cui abbiamo parlato siano proprietà si può spiegare grazie alla tesi secondo cui essi costituiscono casi *borderline* di proprietà-oggetto? Si può cioè dire che, poiché si tratta di casi *borderline* di proprietà-oggetto, la controvertibilità dell'idea che si tratti di proprietà sia ciò che determina l'impressione, testimoniata da Fitzgerald, che siano proprietà impossibili?

Per rispondere, bisogna innanzitutto rilevare una differenza che intercorre fra il caso degli esseri umani da un lato e i casi dei corpi celesti e dell'aria dall'altro: si può dubitare che abbia senso dire che un essere umano è proprietario di un corpo celeste o dell'aria, ma non si può dubitare che abbia senso dire che un essere umano è o era proprietario di un altro essere umano¹⁹. Ciò significa che l'apparente impossibilità che un essere umano sia proprietà di un altro essere umano è di un genere e che l'apparente impossibilità che un corpo celeste o l'aria sia una proprietà è di un altro genere. Ed è solo questo secondo genere dell'apparente impossibilità che un ente sia una proprietà-oggetto che si può spiegare grazie alla tesi secondo cui l'ente in questione costituisce un caso *borderline* di proprietà-oggetto. La ragione di ciò è che, se non si può dubitare che abbia senso dire che

¹⁴ FITZGERALD 1966, 251 s. (traduzione nostra).

¹⁵ FITZGERALD 1966, 252 (traduzione nostra).

¹⁶ FITZGERALD 1966, 252 (traduzione nostra). Sottolinea la relatività storica del rigetto della proprietà sugli esseri umani anche GAMBARO 2017, 4: «Per millenni gli ordinamenti giuridici hanno coonestato l'istituto della schiavitù, ossia l'idea ributtante in base alla quale un essere umano può essere assegnato in appartenenza ad un altro essere umano. Il ripudio di tale idea è storicamente recente, ma è stato radicale. Gli ordinamenti moderni contraddicono l'idea della appartenenza sugli esseri umani combattendola sin dalle sue più remote radici».

¹⁷ La nostra preferenza dipende dalla differenza fra il concetto di persona e quello di essere umano, in ragione della quale non è escludibile che si usi l'espressione "persona vivente" per riferirsi a soggetti che non sono esseri umani.

¹⁸ FITZGERALD 1966, 252.

¹⁹ Ringraziamo Enrico Diciotti per questa osservazione.

qualcosa è un caso di X, allora quel qualcosa non può essere un caso *borderline* di X, dato che essere un caso *borderline* di X implica essere un caso controverso di X e, se qualcosa è un caso controverso di X, allora si può dubitare che abbia senso dire che quel qualcosa sia un caso di X. Perciò, se non si può dubitare che abbia senso dire che un essere umano è o era proprietà di un altro essere umano, allora il primo essere umano non può essere un caso *borderline* di proprietà-oggetto.

Consideriamo a questo punto il caso dell'aria. La caratteristica che, a nostro parere, rende la proprietà dell'aria qualcosa di apparentemente impossibile è il fatto che essa è alla nostra portata in un grado elevatissimo. Se le risorse di cui noi esseri umani abbiamo bisogno fossero alla nostra portata come lo è l'aria, allora la proprietà di esse non sarebbe necessaria²⁰. Questa idea può collocarsi alla base di ciò che Hart afferma quando parla di una situazione fantascientifica in cui gli esseri umani

«riescano a ricavare il cibo di cui necessitano dall'aria grazie ad un processo chimico interno. In tali circostanze, i cui dettagli possono essere lasciati alla fantascienza, [...] le norme che istituiscono una forma minima di proprietà – con i relativi diritti ed obblighi sufficienti a far sì che il cibo prodotto possa essere detenuto sino alla sua consumazione – non rivestirebbero di certo il carattere necessario che rivestono per noi, visto il mondo in cui viviamo»²¹.

Possiamo allora concludere, in merito al nostro caso centrale di proprietà-oggetto, che una delle sue caratteristiche è quella di non essere alla nostra portata come lo è l'aria.

Che un ente non sia alla nostra portata come lo è l'aria è un conto, che un ente non sia affatto alla nostra portata è un altro. La differenza è importante, perché è proprio quando un ente non è affatto alla nostra portata che diventa controverso se esso sia una proprietà: lo dimostra il caso dei corpi celesti. Con lo sviluppo tecnologico, ovviamente, si è cominciato a pensare ai corpi celesti come a enti non più collocati al di fuori della nostra portata, il che ha reso meno controverso il caso di una proprietà su di essi. Per questo motivo, la questione della loro appropriazione è stata espressamente affrontata in un documento normativo, l'*Outer Space Treaty*, entrato in vigore nel 1967, che, all'articolo II, recita: «Outer space, including the Moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means».

In sintesi, perché un ente possa rientrare nel nostro caso centrale di proprietà-oggetto, è necessario che sia alla nostra portata e che non sia alla nostra portata come lo è l'aria. Si noti la differenza tra i motivi per cui quelle appena indicate sono caratteristiche del nostro caso centrale di proprietà-oggetto. Se un ente è alla nostra portata come lo è l'aria, allora la proprietà su un tale ente risulta inutile, mentre, se un ente è al di fuori della nostra portata, allora risulterebbe impossibile per il soggetto che avesse ottenuto la controversa qualificazione di suo proprietario godere del diritto, incluso nella lista di Honoré, di usare l'ente in questione, data l'impossibilità di accedere fisicamente a esso.

I due caratteri su cui ci siamo soffermati, tuttavia, non sono gli unici che possiamo menzionare per circoscrivere il nostro caso centrale di proprietà-oggetto. Pensiamo, in particolare, che a essi si possa aggiungere un altro carattere, per parlare del quale è però necessario rivolgersi a un caso non incluso nell'elenco di Fitzgerald, ossia quello della proprietà di sé.

²⁰ Cfr. MELA 1993, 10 s.

²¹ HART 2005 [1958], 74. Cfr. HART 2002 [1961], 228 s.: «È un fatto meramente contingente che gli esseri umani hanno bisogno di cibo, di vestiti e di un tetto; e che questi non sono alla loro portata in una quantità senza limiti, ma sono scarsi, devono essere fatti crescere o venire conquistati dalla natura, o essere costruiti con strumenti umani. Questi fatti da soli rendono indispensabile qualche forma minima di istituzione della proprietà (benché non necessariamente della proprietà individuale), e il tipo speciale di norma che ne impone il rispetto». Analogamente si esprime HARRIS 1996, 24, che identifica nella scarsità di una risorsa una condizione normalmente necessaria della soggezione di quella risorsa a un'istituzione di proprietà.

6. La proprietà di sé

Esistono concezioni diverse della proprietà di sé, differenziabili sulla base delle relazioni che ciascuna di esse istituisce fra il soggetto proprietario e l'oggetto di proprietà.

Una prima concezione della proprietà di sé è quella in base alla quale il soggetto proprietario è distinto dal sé che costituisce l'oggetto di proprietà. Un esempio importante di questa prima concezione è l'idea che il sé che costituisce l'oggetto di proprietà sia il corpo e che di esso sia proprietario un soggetto che lo abita. Alla base di questa idea si colloca una distinzione presente in diverse concezioni contemporanee della persona, illustrata da Ian Carter:

«La maggior parte delle concezioni contemporanee della persona sembra assumere che io, una persona, sia qualcosa di distinto dal “mio corpo” – forse una sostanza immateriale, o forse, come sostengono molti neuroscienziati contemporanei, una sostanza materiale consistente in un cervello, o forse solo un fascio di percezioni, cognizioni e volizioni che sopravvivono sul cervello. In base a questa idea, il “mio corpo” è qualcosa che io “occupo”, “abito”, “controllo”, o “uso” al fine di percepire il mondo e agire in esso; sono connesso in un modo intimo a un corpo umano, ma non sono quel corpo; piuttosto, il mio corpo è qualcosa che *ho*»²².

È sulla base di una distinzione come questa che si può affermare che il soggetto che abita il corpo è il soggetto proprietario del corpo, il quale corpo è identificabile con il sé che costituisce l'oggetto di proprietà. Si tratta di un assunto riscontrabile in alcune tradizioni giuridiche, come rileva Antonio Gambaro:

«non mancano nel panorama del diritto globale tradizioni giuridiche inclini a declinare la problematica delle decisioni relative al corpo umano partendo dall'assunto che esso è oggetto di proprietà del soggetto che in un certo senso lo abita»²³.

Una seconda concezione della proprietà di sé rigetta l'idea che il sé che costituisce l'oggetto di proprietà sia distinguibile dal soggetto che ne è il proprietario. Un esempio di questo rigetto si trova in G. A. Cohen: «se la proprietà [*ownership*] richiede la separabilità di ciò che è proprietario [*what owns*] da ciò che è oggetto di proprietà [*what is owned*], allora la proprietà di sé è impossibile»²⁴. Poiché Cohen sostiene la possibilità della proprietà di sé, egli argomenta a favore della tesi che la distinzione fra soggetto proprietario e oggetto di proprietà non sia richiesta dal concetto di proprietà:

«Dire che A gode della proprietà di sé significa semplicemente dire che A è proprietario di A [*A owns A*]: “sé”, qui, esprime una relazione riflessiva. Non vedo nulla nel concetto di proprietà che (come il concetto di paternità) escluda un caso riflessivo di esso. Chiunque dia a intendere di vedere in questo concetto qualcosa che escluda il suo uso riflessivo deve dire che cosa sia»²⁵.

Secondo Cohen, fu Immanuel Kant a raccogliere questa sfida, quando, nelle *Lezioni di etica*, presentò le seguenti considerazioni:

²² CARTER 2019, 99 (traduzione nostra).

²³ GAMBARO 2017, 74. Relativamente all'idea qui illustrata, bisogna segnalare che il problema di stabilire esattamente in cosa consista il soggetto distinto dal corpo e identificato come soggetto proprietario è un problema forse irrisolvibile in modo soddisfacente: cfr. DICIOTTI 2002, 240-244.

²⁴ COHEN 1995, 69, n. 4 (traduzione nostra).

²⁵ COHEN 1995, 211 (traduzione nostra).

«L'uomo non può disporre di se stesso, poiché non è una cosa; egli non è una proprietà di se stesso, poiché ciò sarebbe contraddittorio. Nella misura, infatti, in cui è una persona, egli è un soggetto, cui può spettare la proprietà di altre cose. Se, invece, fosse una proprietà di se stesso, egli sarebbe una cosa, di cui potrebbe rivendicare il possesso. Ora, però, egli è una persona, il che differisce da una proprietà; perciò egli non è una cosa, di cui possa rivendicare il possesso, perché è impossibile essere insieme una cosa e una persona, facendo coincidere il proprietario con la proprietà»²⁶.

A parere di Cohen, l'argomento di Kant è ricostruibile nel modo seguente: poiché l'uomo è una persona e nulla può essere sia una cosa sia una persona, l'uomo non è una cosa; ma, poiché solo le cose possono essere oggetto di proprietà, l'uomo non può essere oggetto di proprietà né proprietario di se stesso²⁷. Cohen si concentra sulla terza delle premesse usate da Kant, ossia sull'idea che solo le cose possano essere oggetto di proprietà: per Cohen, nulla mostra che solo le cose possono essere oggetto di proprietà a meno che non si accetti già che le persone non possano essere proprietarie di se stesse. Kant, dunque, non sarebbe riuscito a mostrare che del concetto di proprietà sia escludibile un uso riflessivo²⁸.

Tenendo a mente quanto appena detto, si può comprendere perché J.P. Day, pur criticando l'idea della proprietà di sé tramite l'appello all'irriflessività delle relazioni fra soggetto proprietario e oggetto di proprietà, affermi che le relazioni in questione sono irriflessive nel caso dei loro usi standard o paradigmatici. Day sostiene, in primo luogo, che «non ha senso dire che A è proprietario di se stesso»²⁹. La ragione di ciò, secondo Day, è, come abbiamo accennato, che «è proprietario di o possiede [owns or possesses] e il suo converso appartiene a [appertains to] sono relazioni irriflessive»³⁰. Sempre secondo Day, le relazioni in questione sono caratterizzabili anche come asimmetriche (domande come “Tom può essere proprietario della Foresta di Sherwood e viceversa?” sono assurde) e intransitive (se A è proprietario di B e B è proprietario di X, allora A non può essere proprietario di X). Tuttavia, Day precisa appunto che «nei loro usi standard o paradigmatici [in their standard or paradigm uses], la relazione binaria è proprietario di e la sua inversa appartiene a sono irriflessive, asimmetriche e intransitive»³¹.

Queste ultime considerazioni supportano la conclusione che vogliamo ricavare dalle osservazioni fatte fino a ora in questo paragrafo: che l'oggetto di proprietà sia pensato come distinto dal soggetto proprietario è un carattere del nostro caso centrale di proprietà-oggetto. Nell'ipotesi in cui questo carattere non vi sia, la figura di proprietà che ci troveremo davanti sarà una figura *borderline* di proprietà, ed è appunto questo che possiamo constatare nel caso della proprietà di sé per come la concepisce Cohen. Ciò significa anche che la proprietà di sé per come la concepisce Cohen non è solo un caso *borderline* di proprietà, ma è anche un caso *borderline* di proprietà di sé, mentre la proprietà di sé per come emerge dalla prima concezione che abbiamo descritto non solo è un caso non controverso di proprietà, ma è anche il caso paradigmatico di proprietà di sé.

7. Il dono cerimoniale

Diamo sostanza alla tesi appena esposta concentrandoci su un caso *borderline* di proprietà di sé, che è tale in quanto la (controversa) proprietà-oggetto non è pensata come distinta dal (contro-

²⁶ KANT 1984 [1924], 189.

²⁷ Qui viene dunque presentato un rapporto fra persone e cose in virtù del quale un enunciato della forma “x è proprietario di y” presuppone che x sia necessariamente una persona e che y sia necessariamente una cosa.

²⁸ COHEN 1995, 211 s. Non ci occuperemo qui di esaminare se l'interpretazione di Kant offerta da Cohen sia corretta.

²⁹ DAY 1966, 216 (traduzione nostra).

³⁰ DAY 1966, 216 (traduzione nostra).

³¹ DAY 1966, 218 (traduzione nostra).

verso) soggetto proprietario: il caso del dono cerimoniale³².

La pratica del dono cerimoniale – sulla quale verte vastissima letteratura di stampo antropologico e filosofico – è originariamente descritta, come è noto, negli studi seminali di MALINOWSKI (2011) e MAUSS (2002). Una definizione essenziale, ai fini della nostra analisi, di “dono cerimoniale”, identifica il referente di questa espressione linguistica con un bene il diritto di proprietà sul quale – impieghiamo provvisoriamente il termine “proprietà” al netto di successive precisazioni – è trasferito da un donante a un ricevente nel contesto di alcuni riti sociali e religiosi. Esempio paradigmatico di dono cerimoniale, tra i più conosciuti nella storia dell’antropologia culturale, sono i beni trasferiti durante il rito del *kula*, documentato da Malinowski e successivamente indagato da Mauss, presso le Isole Trobriand. Qui, gli abitanti dell’arcipelago viaggiavano lungo una rotta “ad anello” (cd. *kula ring*), in senso orario e antiorario, al fine di donare, rispettivamente, collane di conchiglie rosse (*soulava*) e braccialetti di conchiglie bianche (*mwali*). Scopo ultimo, connesso alla circolazione dei gioielli, era il rafforzamento dei legami sociali tra i trobriandesi³³. Questo scopo era raggiunto, in via definitiva, attraverso la restituzione del dono al donante originario, una volta che l’oggetto concludeva, dopo un certo lasso di tempo, il tragitto del *kula ring*. Il fatto che al primo donante fosse restituita la cosa donata contribuiva al soddisfacimento, in particolare, di un’aspettativa sociale alla reciprocità del dono.

Nel suo *Saggio sul dono*, Mauss esplora lo statuto ontologico del dono cerimoniale, muovendo da una constatazione relativa alla dicotomia tra “persone” e “cose” sottesa, secondo Mauss, alla tradizionale concezione della proprietà nel diritto “occidentale”: «noi viviamo in società che distinguono nettamente [...] le persone dalle cose. Questa separazione è fondamentale: essa costituisce la condizione stessa di una parte del nostro sistema di proprietà, di alienazione e di scambio»³⁴.

Non a tutte le culture giuridiche soggiace però, ritiene Mauss, la distinzione tra persone e cose (e dunque, la distinzione concettuale tra soggetto proprietario e proprietà-oggetto)³⁵. Presso alcune società, al contrario, persone e cose “si fondono”³⁶. Ciò vale, ad esempio, per le società ove è diffusa la pratica del dono cerimoniale. In tali contesti, scrive Mauss: «[l]e anime si confondono [*on mêle*] con le cose; le cose si confondono con le anime. Le vite si mescolano [*mêlées*] tra loro ed ecco come le persone e le cose, confuse insieme, escono ciascuna dalla propria sfera e si confondono [*se mêlent*]» (MAUSS 2002, 247).

Marcel HÉNAFF, che in *Il dono dei filosofi* (2012) esamina alcuni concetti in origine illuminati dall’opera di Mauss, contribuisce a delimitare la nozione di dono cerimoniale distinguendo un’ulteriore nozione di dono: il dono cd. “grazioso”, elargito per esprimere l’attaccamento o la stima del donante nei confronti del ricevente, o al fine di renderlo più felice. Paradigma di “dono grazioso” è, nella società occidentale, il regalo di compleanno.

Secondo Hénaff, significativamente, il dono grazioso è una “cosa esterna” rispetto a chi dona, un “oggetto”³⁷. Il dono cerimoniale è, al contrario, qualcosa di “assolutamente proprio” al donan-

³² Nel presente articolo, al fine di indagare il problema dei confini tra soggetto proprietario e oggetto della proprietà, abbiamo scelto di concentrarci su questo esempio “classico” dell’antropologia culturale. Vi sono però, come è noto, moltissimi esempi che aggiornano questa discussione a tematiche oggi rilevanti in ambito giuridico. Per un’analisi di alcuni tra tali esempi cfr., nella letteratura italiana, fra gli altri: RESTA 2021; e la silloge MANIACI 2023 (in particolare la sezione II, sui dati personali, la sezione V, sul corpo umano, e la sezione VI, su animali e clientela, definiti, rispettivamente, “oggetti-soggetto” e “soggetti-oggetto”).

³³ MALINOWSKI 2011, 512-514; MAUSS 2002, 23 s.

³⁴ MAUSS 2002, 240.

³⁵ Sulla coincidenza, nella cultura giuridica occidentale, tra “persona” e “soggetto proprietario”, e tra “cosa” e “proprietà-oggetto” cfr. GROSSI 1988, 67; GRAHAM 2011, 32; ESPOSITO 2014, 32; ma anche il passo di Kant già citato *supra*, par. 6.

³⁶ MAUSS 2002, 240. Per una ricognizione sul modo in cui l’etnografia (dopo Mauss) ha messo in discussione l’universalità della distinzione tra persone e cose, cfr. PEEBLES 2010, 234 (e la bibliografia ivi citata).

³⁷ HÉNAFF 2012, 53. Per una più approfondita analisi della teoria del dono di Hénaff cfr. MAZZOLA 2021.

te, un “soggetto”, «parte del suo essere»³⁸. Proprio la natura “confusa” del dono cerimoniale, che “mescola” la persona del donante alla cosa donata, identifica, nell’interpretazione di Mauss ad opera di Hénaff, l’elemento che permette al dono cerimoniale di raggiungere il proprio scopo: il rafforzamento delle relazioni sociali; ove non, finanche, la creazione di una vera e propria alleanza tra donante e ricevente. Scrive Hénaff, infatti, che «[a]llearsi significa mettere insieme *il proprio del Sé* e l’estraneità dell’altro attraverso [il dono] [...] che invita a entrare nel patto che suggella una fiducia vicendevolmente accordata»³⁹.

Tuttavia, paradossalmente, anche il distacco tra donante e cosa donata è un elemento imprescindibile per il funzionamento del dono cerimoniale. Come afferma Hénaff, a tal proposito, «fatto di notevole importanza» è che il donante partecipi al dono cerimoniale «attraverso la mediazione di una *cosa terza*» (rispetto a donante e ricevente); poiché la cosa assolve alla funzione di “*symbolon*” per il riconoscimento tra le parti, «prova per il futuro dell’accordo»⁴⁰.

Da un lato, dunque, il dono cerimoniale presuppone la possibilità di concettualizzare due entità distinte (il “donante” e la “cosa donata”) la cui separazione – finalizzata alla creazione di un *symbolon* a garanzia del futuro riconoscimento – identifica un aspetto cruciale per il suo funzionamento. Dall’altro lato, tale riconoscimento è però subordinato all’esistenza di un legame indissolubile tra chi dona – che, nel lessico di Hénaff, “mette insieme” se stesso all’altro – e la cosa donata, due entità sovrapposte fino a combaciare in una sola⁴¹.

Come si intuisce, l’ambiguità inerente alla natura del dono cerimoniale rileva, ai fini della nostra analisi, poiché pone in discussione uno dei tratti del caso centrale della proprietà-oggetto: il fatto che la proprietà-oggetto sia pensata come entità distinta dal soggetto proprietario. Ciò spinge a chiedersi: colui che elargisce un dono cerimoniale può essere identificato con il soggetto-proprietario della cosa donata? E, parallelamente, può la cosa donata essere identificata con una proprietà-oggetto?

Mauss, ad esempio, identifica espressamente coloro che, alle Isole Trobriand, donano *mwali* e *soulava* con i “proprietari [*propriétaires*]”⁴² di tali oggetti, senza tuttavia giustificare l’uso di questo termine. Hénaff, al contrario, chiarisce che il dono cerimoniale «non ha nulla a che fare con [...la] proprietà»⁴³ e non deve essere interpretato in termini economico-giuridici, bensì, piuttosto, come mezzo per la costituzione di alleanze.

A favore della possibilità di riconoscere nel donante un proprietario è la sua capacità di distaccarsi fisicamente dalla cosa donata, trasferita nelle mani del ricevente: poiché tale, eventuale, distacco sembra identificare in modo inequivoco donante e cosa donata con entità diverse; contro la possibilità di riconoscere un donante nel proprietario è invece l’esistenza di un legame indissolubile, una “mescolanza di anime”, come sostiene Mauss, tra donante e cosa donata. Al fine di delimitare ulteriormente il perimetro della questione, indaghiamo, nel prossimo paragrafo, la nozione, cruciale, di inalienabilità.

8. Possedimenti inalienabili

Una definizione di base di “alienazione” fa riferimento, in senso filosoficamente neutro⁴⁴, a un evento di separazione tra due entità, generalmente determinato da un atto – designabile con “at-

³⁸ HÉNAFF 2012, 75.

³⁹ HÉNAFF 2012, 76.

⁴⁰ HÉNAFF 2012, 76 (primo corsivo nostro).

⁴¹ Cfr. MAZZOLA 2021, 142 s.

⁴² MAUSS 2002, 18.

⁴³ HÉNAFF 2012, 25.

⁴⁴ “Alienazione”, nel dibattito filosofico – con riferimento, in particolare, alla tradizione hegeliana e marxista –

to di alienazione” – di una delle due entità coinvolte, indicata dal termine “alienante”. È alienabilità, in questo senso, la possibilità di alienazione: la possibilità, dunque, che tale evento di separazione e il relativo atto di alienazione abbiano luogo.

L’alienazione può intendersi sia come evento fisico, sia come fatto sociale: come, cioè, alterazione della realtà sociale che non necessariamente corrisponde a uno spostamento fisico. Così, a un’alienazione fisica non necessariamente corrisponde un’alienazione (che qui chiamiamo) sociale, e viceversa. In relazione allo specifico apparato concettuale della proprietà, è “alienabilità”, ad esempio, la possibilità per il soggetto proprietario di alienare la proprietà-oggetto; al relativo atto di alienazione, tuttavia, non necessariamente corrisponderebbe, ove realizzato, un’alienazione fisica del bene.

Ricalcando la precedente definizione di “alienabilità”, indichiamo, con “inalienabilità”, l’impossibilità di alienazione: è quindi inalienabilità, in generale, l’impossibilità che si verifichi, dal punto di vista fisico o dal punto di vista sociale, un evento di separazione tra due enti determinato da un atto di alienazione. Con specifico riferimento alla proprietà, è dunque inalienabilità l’impossibilità per il soggetto proprietario di alienare la proprietà-oggetto.

Il concetto di inalienabilità ha suscitato particolare interesse in ambito antropologico, ove è stato indagato a partire da studi di carattere etnolinguistico, risalenti alla prima metà del XX secolo. È inalienabilità, in questi studi, una specifica relazione (normativa) tra persone e cose – la cui esistenza è stata desunta dal lessico di alcune lingue umane – che connota il concetto di possesso inalienabile, e non il concetto di possesso alienabile⁴⁵. È bene precisare, prima di approfondire tali concetti, che il lessico impiegato negli studi etnolinguistici menzionati, nella maggior parte dei casi, non distingue – quantomeno non attraverso categorizzazioni che rilevano per gli scopi di questo articolo – la proprietà dal possesso⁴⁶. La nozione di possesso inalienabile va dunque intesa, con riferimento a tale letteratura, come nozione analoga (o che non presenta salienti differenze rispetto) alla nozione di proprietà inalienabile.

Tra i primi studi sul linguaggio dell’inalienabilità v’è, ad esempio, *L’expression de la possession dans les langues mélanésienne* dell’antropologo francese Lucien LÉVY-BRUHL (1914), che illumina il modo in cui, in particolare, le lingue della Melanesia lessicalizzano diverse *species* di relazioni di possesso/proprietà. Queste lingue annoverano, infatti, due classi di sostantivi, che Lévy-Bruhl distingue in base al modo in cui la struttura sintattica della frase pone in relazione le entità da essi designate e colui che le “possiede”.

Una prima classe di sostantivi è preceduta da espressioni del possesso. Ad esempio, in lingua figiana (la lingua parlata alle Isole Fiji), l’espressione “la mia testa” – che designa la testa di animale, staccata dal corpo, di cui qualcuno ha il possesso – è resa con “*kequ ulu*”, ove “*ulu*” significa “testa” e “*kequ*” è composto da “*ke*”, “cosa intima”, e “*qu*”, “mia”.

Una seconda classe di sostantivi è invece, generalmente, accompagnata da suffissi che esprimono possesso, e comprende soltanto determinate categorie di “cose”: ad esempio, le parti del corpo e alcuni oggetti (materiali) che Lévy-Bruhl definisce “familiari” (*objets familiers*), “strettamente correlati” alla vita della persona che li possiede⁴⁷. Ad esempio, ancora in lingua figiana, l’espressione “la mia testa” – che designa, stavolta, non la testa di un animale, ma la parte del mio corpo – è resa con “*uluqu*” (da “*ulu*”, “testa” e “*qu*”, “mia”).

designa comunemente, come è noto, una separazione *problematica* tra due entità che, per varie ragioni (anche sociali o politiche), non dovrebbero essere separate. Cfr. sul punto, fra i molti, LEOPOLD 2022, par. 5.

⁴⁵ La stessa contrapposizione è descritta attraverso terminologie alternative, ma altrettanto eloquenti, rispetto al paradigma “inalienabilità vs. alienabilità”: cfr. le dicotomie “possesso essenziale [*inherent*] vs. possesso incidentale [*accidental*]” (DIXON 1910, 318); “possesso inseparabile [*inseparable*] vs. possesso separabile [*separable*]” (BOAS 1911, 275); “possesso trasferibile [*transferable*] vs. possesso non-trasferibile [*non-transferable*]” (SWANTON 1911, 272 s.).

⁴⁶ Sulle ragioni della mancata distinzione cfr., ad esempio, LÉVY-BRUHL 1910, 79.

⁴⁷ LÉVY-BRUHL 1914, 97 s. (traduzione nostra); cfr. anche LÉVY-BRUHL 1927, 76-82.

Lévy-Bruhl chiama l'insieme degli oggetti designati dalla *prima* classe di sostantivi “proprietà alienabile [*propriété aliénable*]”; chiama, invece, gli oggetti designati dalla *seconda* classe di sostantivi – che esprimono una «solidarietà che non si può rompere»⁴⁸ – “possedimenti inalienabili [*possessions inaliénables*]”. Chiama, infine, la relazione che lega tali oggetti al loro proprietario o possessore “possesso inalienabile”, ma anche (i termini appaiono, in Lévy-Bruhl, intercambiabili) “solidarietà [*solidarité*]” e “interdipendenza [*interdépendance*]”. Come si nota, “solidarietà” e “interdipendenza” non mutuano la nozione di “possesso” – che, come la nozione di “proprietà” per quanto riguarda il soggetto proprietario e l’oggetto di proprietà, implica tipicamente una distinzione concettuale tra chi possiede e la cosa posseduta⁴⁹ – ma inducono, piuttosto, a riflettere sulla stretta correlazione tra possessore o soggetto proprietario e possesso o proprietà oggetto⁵⁰. Non a caso, secondo Lévy-Bruhl, la trasposizione in lingua francese della relazione (che egli chiama) “possesso inalienabile” non implica l’uso del verbo “avere” (o del verbo “possedere”), ma del verbo “essere”. D'altronde, scrive Lévy-Bruhl, una logica analoga è sottesa al modo in cui, anche nella società occidentale, si è soliti designare il rapporto tra le persone e peculiari “possedimenti”: «[q]uando parlo della *mia* testa, non intendo dire che *la* posseggo [*est à moi*], ma che è [parte di] *me* [*est moi*]»⁵¹.

9. Analitica dell'inalienabilità

La natura “inalienabile” dei “possedimenti” descritti da Lévy-Bruhl – “legati” al possessore da una relazione a cui, secondo lo stesso autore, è preferibile riferirsi, sul piano linguistico, attraverso l’uso del verbo “essere” – suscita alcune riflessioni. Non è chiaro, infatti, a quale *species* di inalienabilità lo studio di Lévy-Bruhl faccia riferimento.

Ove si designasse, con il termine “inalienabilità”, un’inalienabilità *fisica*, l’impiego di questo termine per riferirsi alla relazione tra possessore e possesso inalienabile si porrebbe in evidente contraddizione con il fatto che (almeno) alcuni tra i possedimenti inalienabili potevano essere, in effetti, alienati: il possessore poteva quindi disporre in modo tale da separarsene fisicamente – ciò vale, in particolare, per gli oggetti materiali, per quanto “familiari” al possessore⁵². Il titolo di un notissimo e fondamentale studio sul tema delle cd. economie del dono, ad opera dell’antropologa Annette Weiner – che interpreta, significativamente, i beni donati nel contesto del rito del *kula* come “possedimenti inalienabili” –, fa riferimento a tale ambiguità, definita come “paradosso”: *Inalienable Possessions: The Paradox of Keeping-While-Giving* (1992).

Allo scopo di sciogliere detto paradosso, appare pertinente la riflessione della linguista Maura Velasquez Castillo – relativa al popolo Guaraní (Brasile), ma le cui conclusioni possono, a nostro avviso, contribuire a una discussione sul tema in generale – che verte sulla nozione di separabilità (connessa a quella di inalienabilità):

«la separabilità non deve necessariamente essere una proprietà della realtà oggettiva per essere considerata una valida nozione semantica al fine di descrivere il fenomeno dell’inalienabilità. La nozione di “separabilità” [...] attiene più al modo di *interpretare* o *costruire* la realtà, non riguarda le cose nel mondo»⁵³.

⁴⁸ LÉVY-BRUHL 1914, 98 (traduzione nostra).

⁴⁹ Cfr. MOSKO 2000, 379.

⁵⁰ Altri autori, nell’ambito della linguistica francese, scrivono di “stretta associazione [*association étroite*]” o di “associazione intima [*association intime*]” tra possessore o possesso. Cfr., tra gli altri, CREISSELS 1979, 692; cit. in JACQUINOD 1981, 13.

⁵¹ LÉVY-BRUHL 1914, 98 (traduzione e corsivi nostri).

⁵² LÉVY-BRUHL 1914, 95 (traduzione nostra).

⁵³ VELASQUEZ CASTILLO 1996, 32 s. (traduzione e corsivi nostri).

Secondo Velasquez Castillo, la nozione di separabilità non fa sempre riferimento all'impossibilità di separare fisicamente due entità, ma può designare, in alcuni casi, anche l'impossibilità di separare due entità a causa del modo in cui la realtà è, in un certo contesto, "costruita" o "interpretata".

Occorre tuttavia, a nostro avviso, contestualizzare la nozione di separabilità (e quella di alienabilità) a cui si riferisce Velasquez Castillo all'interno di una classificazione che distingue due *species* di inalienabilità, diverse dalla mera inalienabilità fisica e costruite "socialmente": una inalienabilità relativa a regole e una inalienabilità irrelativa a regole⁵⁴.

Con l'espressione "inalienabilità relativa a regole" ci riferiamo all'impossibilità per il soggetto proprietario di perfezionare un atto di alienazione della proprietà-oggetto in quanto tale atto è vietato da una norma⁵⁵. Margaret Radin⁵⁶ ha distinto in questo senso tre *species* di inalienabilità (che chiamiamo) relativa a regole:

- i. *non-vendibilità (nonsalability; vel market-inalienability)*: l'atto di alienazione può essere perfezionato, ma non attraverso un atto di vendita poiché una norma lo proibisce. Ad esempio, l'art. 21 della *Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina* sancisce la non-vendibilità delle parti del corpo umano, stabilendo che «il corpo umano e le sue parti non devono essere [...] fonte di profitto»;
- ii. *non-donabilità (nongiveability)*: l'atto di alienazione può essere perfezionato, ma non a titolo gratuito (sotto forma di dono), poiché, anche in questo caso, una norma lo vieta. Per un caso analogo a questo, si consideri, ad esempio, l'art. 64 del R.D. 267/1942 (*Legge fallimentare*) stabilisce che «sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione del fallimento, gli atti a titolo gratuito»;
- iii. *non-trasferibilità (nontransferability)*: l'atto di alienazione non può essere perfezionato in nessun caso (v'è un divieto assoluto di alienabilità). Ad esempio, il D.P.R. 309/1990 (aggiornato nel 2024) sancisce la non-trasferibilità, a titolo oneroso o gratuito, in Italia, di alcune sostanze stupefacenti.

Le tre *species* di inalienabilità relativa a regole elencate implicano con ogni evidenza una concezione del soggetto proprietario (al quale è precluso l'atto di alienazione) e della proprietà-oggetto (la cui alienazione non può essere perfezionata) come entità distinte, sul piano esistenziale. In altre parole, nei casi di inalienabilità relativa a regole, "soggetto proprietario" e "proprietà-oggetto" identificano diverse porzioni di realtà, una delle quali (il soggetto proprietario) potrebbe almeno in astratto alienare l'altra (la proprietà-oggetto), se non vi fosse una norma giuridica che lo impedisse.

Con "inalienabilità irrelativa a regole" ci riferiamo invece all'impossibilità per il soggetto proprietario di perfezionare un atto di alienazione della proprietà-oggetto in virtù (non del fatto che un simile atto è vietato da una norma, ma) della natura di soggetto proprietario e proprietà-oggetto. A questo tipo di inalienabilità, ci pare di poter dire, fa riferimento Velasquez Castillo quando scrive di separabilità e inseparabilità attinenti al modo in cui interpretiamo o costruiamo la realtà. Secondo Velasquez Castillo, infatti, in alcuni casi l'impossibilità di alienare un bene

⁵⁴ Recuperiamo questa terminologia, originariamente riferita, più in generale, alla "impossibilità" nel diritto, da CONTE 2015, 46 (anche come "impossibilità nomoforica" e "impossibilità non-nomoforica").

⁵⁵ La definizione può essere ulteriormente specificata in base al tipo di norma che vieta l'atto di alienazione. Seguendo la classificazione dell'impossibilità normativa di Conte, è possibile distinguere un'impossibilità (di alienare) deontica (dovuta, cioè, all'esistenza di una regola deontica), anankastica (dovuta all'esistenza di una regola anankastico-costitutiva), eidetica (dovuta all'esistenza di una regola eidetico-costitutiva). Cfr. CONTE 2015, 48-60 (e gli esempi qui riportati).

⁵⁶ RADIN 1987, 1853; a partire da ROSE-ACKERMANN 1985, 933-935.

non dipende dall'esistenza di una norma che pone un divieto di alienazione, bensì si deve alla relazione di “prossimità [*proximity*]” che lega soggetto proprietario e proprietà-oggetto: due entità che, per la loro natura, risultano “inestricabilmente connesse [*inextricably linked*]”, parti di una relazione “indissolubile [*indissoluble*]”⁵⁷.

Come abbiamo anticipato, nel caso dell'inalienabilità relativa a regole, il soggetto proprietario e la proprietà-oggetto sono pensati come entità distinte sul piano esistenziale; nel caso invece dell'inalienabilità irrelativa a regole il soggetto proprietario e la proprietà-oggetto sono pensati come entità indistinte, “mescolate”, come un'unica entità. Tali entità appaiono, nel mondo fisico, separate (o, perlomeno, separabili), ma esse sono “costruite”, nella realtà sociale, come parti (inseparabili) della stessa entità.

L'inalienabilità irrelativa a regole riflette, come si nota, una peculiare relazione che lega il soggetto proprietario alla proprietà-oggetto, riconducibile a un caso *borderline* di proprietà di sé. L'identità del soggetto proprietario è infatti, nel caso dell'inalienabilità irrelativa a regole, reificata, sulla base di una specifica interpretazione della realtà, in una cosa (proprietà-oggetto), distinta, sul piano meramente fisico, dal soggetto proprietario. La reificazione dell'identità del soggetto proprietario nella proprietà-oggetto – dunque, di fatto, la sua duplicazione o scissione – è presupposto necessario alla sua alienazione fisica. Nel caso del dono cerimoniale, ad esempio, il donante “infondeva” – così spiegano Malinowski e Mauss – la propria identità nella cosa donata, reificando in questo modo la prima nella seconda: così avveniva, presso le Isole Trobriand, prima che *mwali* e *soulava* si distaccassero, fisicamente, da chi ne aveva, in origine, il possesso, e che iniziassero a viaggiare lungo la rotta del *kula ring*. Anche quando tale distacco avveniva, innescando il rito del *kula*, l'alienazione del dono cerimoniale rimaneva tuttavia un'alienazione soltanto fisica: tra donante e cosa donata restava infatti, scrive Weiner, un “legame”⁵⁸ indissolubile, che ne sanciva l'inseparabilità, sia in senso sociale sia, più specificamente, giuridico. Mauss, analogamente, ritiene che *mwali* e *soulava* non fossero “realmente ceduti”⁵⁹: che non avvenisse cioè un definitivo trasferimento del diritto (proprietario, nel suo lessico) sul bene, poiché tale trasferimento era reso impossibile dal fatto che alienante (donante) e cosa alienata (donata) non fossero pensati, in quel contesto sociale, come entità distinte.

10. Altre proprietà controverse: proprietà personale e proprietà culturale (cenni)

Come rileva Nicole Graham, l'inalienabilità (che abbiamo chiamato) irrelativa a regole connota – più che una relazione di proprietà, che, per non essere controversa, richiede che soggetto proprietario e proprietà-oggetto siano pensati come entità distinte – una relazione di identità, che sovrappone due entità: soggetto proprietario e proprietà-oggetto⁶⁰. Adottando il lessico che abbiamo impiegato in questo studio, diremmo che, ove soggetto proprietario e proprietà-oggetto sono pensati come una sola entità, ci troviamo di fronte a un caso di proprietà *borderline*, poiché non presenta una caratteristica del caso centrale della proprietà-oggetto: il fatto che soggetto proprietario e proprietà-oggetto siano pensati come entità distinte; e, inoltre, poiché non presenta una caratteristica del caso centrale della proprietà-soggetto: la presenza di un diritto del sog-

⁵⁷ VELASQUEZ CASTILLO 1996, 32 (traduzione nostra).

⁵⁸ WEINER 1992, 37 (traduzione nostra). Il significato e la portata di tale legame sono, come è ovvio, determinati dallo specifico contesto sociale di riferimento: ad esempio, con riferimento al *kula*, Weiner afferma che la cosa donata è “imbevuta”, in “senso spirituale”, della persona del donante.

⁵⁹ MAUSS 2002, 96. Poiché, come abbiamo accennato, la cosa donata era, in Melanesia, destinata, auspicabilmente, a ritornare, dopo un certo tempo, al donante originale, alcuni autori hanno interpretato la pratica del dono cerimoniale come una forma di prestito. Cfr. GUIDIERI 1990, 40; CAPPELLETTO 2001.

⁶⁰ GRAHAM 2011, 32.

getto proprietario di disporre – anche alienandolo – di ciò di cui è proprietario. Al fine di tracciare un *continuum* tra i due aspetti della questione, l'antropologo Daniel Miller scrive che «la [nozione di] *persona* riposa al centro di ogni [...] concettualizzazione dell'inalienabile»⁶¹. In altre parole, secondo Miller, il rapporto tra soggetto proprietario (la persona) e proprietà-oggetto (la cosa) assume la connotazione dell'inalienabilità quando la proprietà oggetto (la cosa) si identifica con il soggetto proprietario (la persona).

Nell'articolo *Property and Personhood* (1982), Radin sostiene la tesi secondo cui, anche nel contesto della cultura giuridica occidentale (e non solo presso culture distanti, come la cultura dei Trobriandesi studiata da Malinowski e Mauss), vi sono fenomeni che – discostandosi dal caso centrale di proprietà-oggetto – “mescolano” l'identità di persone e cose. Anche tali fenomeni, analogamente al dono cerimoniale, si producono attraverso la “reificazione” del soggetto proprietario nella proprietà-oggetto. Vi sono infatti, scrive Radin, oggetti che manifestano un peculiare legame con l'identità dei loro proprietari: ad esempio, la fede nuziale. Epifenomeno dell'esistenza di tale legame è il fatto che

«la perdita [dell'oggetto] provoca un dolore che non potrà essere attenuato dal suo rimpiazzo. Se è questo il caso, quel particolare oggetto è legato al suo possessore [*holder*]. Per esempio, se una fede nuziale è stata rubata a un gioielliere, l'assicurazione potrà rimborsarla; ma se una fede nuziale è stata rubata a chi, innamorato, la indossa, il prezzo del rimpiazzo non ricostituirà lo *status quo* – forse nessuna somma di denaro potrà farlo»⁶².

Il legame tra lo sposo innamorato e la fede nuziale (altri esempi proposti da Radin sono il cimelio di famiglia, la casa, il ritratto) – che Radin definisce “intuitivo” (*intuitive*) – fa sì che la fede nuziale divenga un caso *borderline* di proprietà-oggetto. Nel caso della fede nuziale, scrive Radin, è possibile infatti affermare che «un individuo è strettamente legato [*bound up*] con una cosa esterna», che tra le due entità – l'individuo e la cosa – vi sia una “connessione”⁶³.

Radin propone, in particolare, di distinguere due *species* di proprietà-oggetto.

La prima *species* coincide con il caso centrale di proprietà-oggetto, che Radin chiama “proprietà fungibile [*fungible property*]”, distinta dalla persona del proprietario e pertanto alienabile (fino all'eventuale intervento di un divieto di alienazione).

La seconda *species* di proprietà-oggetto ne identifica invece un caso *borderline*: Radin la chiama “proprietà personale [*personal property*]”. È una cosa “mescolata” all'identità del proprietario e pertanto inalienabile: ad esempio, la fede nuziale⁶⁴.

Come si evince, la (eventuale) inalienabilità della proprietà fungibile è inalienabilità relativa a regole; la necessaria inalienabilità della proprietà personale (nel senso attribuito a tale espressione da Radin) è invece, primariamente, inalienabilità irrelativa a regole, che prescinde dunque dall'esistenza di un divieto di alienazione⁶⁵.

A partire dalla nozione di proprietà personale elaborata da Radin, John Moustakas⁶⁶ ha distinto due sotto-categorie di “inalienabilità” connessa alla natura “personale” della proprietà-oggetto: inalienabilità determinata da uno “stato-di-persona [*personhood-inalienability*]” e inalienabilità determinata da uno “stato-di-gruppo [*grouphood-inalienability*]”.

⁶¹ MILLER 2001, 95 (traduzione e corsivo nostri).

⁶² RADIN 1982, 959 (traduzione nostra).

⁶³ RADIN 1982, 960 (traduzione nostra).

⁶⁴ RADIN 1982, 978 (traduzione nostra).

⁶⁵ La natura “personale” della proprietà-oggetto e la configurazione della sua inalienabilità – irrelativa a regole – non esclude tuttavia, per forza di cose, l'esistenza di un divieto di alienazione. La dottrina civilistica italiana, ad esempio, riconosce la natura della fede nuziale come bene “di particolare affezione” come presupposto del divieto di pignoramento, sancito dall'art. 514 del Codice civile. Cfr. sul punto MAZZAMUTO 2002, 566.

⁶⁶ MOUSTAKAS 1989, 1184 s.

Moustakas definisce “inalienabilità determinata dallo stato-di-persona” la relazione di inalienabilità tra persona e cosa che dipende dall’esistenza di una relazione di proprietà personale (nel senso specificato da Radin) tra singolo soggetto proprietario e proprietà-oggetto. Esempio di “inalienabilità dovuta allo stato-di-persona” è la relazione, descritta da Radin, tra fede nuziale e sposo.

Nel lessico di Moustakas è invece “inalienabilità determinata dallo stato-di-gruppo” la relazione di inalienabilità tra persona e cosa che dipende dall’esistenza di una relazione di proprietà personale tra soggetto proprietario, stavolta, collettivo e proprietà-oggetto. Questa relazione coincide, secondo Moustakas, con la relazione designata, nel contesto del diritto internazionale, dal sintagma “proprietà culturale” (*cultural property*). Moustakas, che descrive, in particolare, la relazione tra i Marmi del Partenone e il popolo greco, identifica indicatori della natura “personale” della relazione di proprietà: la durata della relazione di proprietà; particolari fattori storici e culturali (il fatto, ad esempio, che il Partenone rappresentasse il culmine dell’arte e dell’architettura greche dei tempi di Pericle e Fidia); il valore simbolico della cosa in relazione all’identità del gruppo (il fatto che il Partenone abbia rappresentato, per duemila anni, il simbolo dell’identità nazionale greca); l’intenzione del creatore della cosa (il fatto che il Partenone, che fu commissionato da Pericle, fosse stato esplicitamente dedicato al popolo greco)⁶⁷. L’insieme di questi fattori ha determinato, secondo Moustakas, il venir in essere di un “legame” (MOUSTAKAS 1989, 1184) tra gruppo e cosa analogo al legame tra (singolo) individuo e cosa nei casi in cui quest’ultima coincidesse con una “proprietà personale” (à la Radin).

Significativamente, larga parte della letteratura sulla “proprietà culturale” ha messo in discussione l’opportunità di utilizzare all’interno di tale espressione il termine “proprietà”: ciò a causa, fra l’altro⁶⁸, del fatto che soggetto proprietario (il gruppo) e proprietà-oggetto (l’opera d’arte) identificano, spesso, entità tra cui v’è un legame, anche esistenziale, che trascende la natura economico-giuridica della tradizionale relazione proprietaria⁶⁹. Con tutta evidenza, anche in questo caso ci troviamo dunque di fronte all’impossibilità di parlare con certezza, ad esempio, dei Marmi del Partenone come della proprietà del popolo greco.

11. Conclusioni

Questo articolo, tramite un approccio analitico, ha cercato di evidenziare la complessità insita nell’uso del termine “proprietà”. L’analisi ha mostrato come tale termine posseda diverse accezioni a seconda del contesto in cui viene impiegato: “proprietà” può essere infatti utilizzato per designare un diritto soggettivo, un istituto, un soggetto o l’oggetto di un diritto. Tra queste accezioni, particolare attenzione è stata rivolta a quella di proprietà come proprietà-oggetto, un significato meno esplorato in filosofia del diritto.

Dopo aver preso atto di tale complessità, l’articolo ha applicato il metodo impiegato da Honoré, in origine finalizzato a descrivere il caso paradigmatico di soggetto proprietario, alla proprietà-oggetto. In questo modo, sono stati individuati i seguenti tratti del caso centrale di proprietà-oggetto: *i.* il fatto che essa sia alla portata del proprietario: che possa, cioè, essere da lui concretamente posseduta e utilizzata; *ii.* il fatto che, pur essendo alla portata del proprietario, non lo sia nello stesso modo in cui lo è l’aria; e infine, *iii.* il fatto che sia pensata come un ente distinto rispetto al soggetto proprietario.

L’articolo si è dunque soffermato su quest’ultima caratteristica, indagata alla luce di celebri studi di antropologia giuridica focalizzati sul fenomeno del dono cerimoniale. Si è evidenziato come,

⁶⁷ MOUSTAKAS 1989, 1197-1201.

⁶⁸ Per una discussione sulle altre cause di incompatibilità tra l’idea di proprietà e le opere culturali cfr., *ex pluribus*, SAX 2001.

⁶⁹ Cfr., ad esempio, BROWN 2003, 63.

in alcune società tradizionali, i doni impiegati in determinati riti sono concepiti non come entità completamente separate dal donante, ma piuttosto come elementi “mescolati” alla sua identità, mantenendo con essa un legame che prescinde dal trasferimento della cosa donata. Studi pionieristici su questo tema, come quelli di Mauss, Malinowski e Lévy-Bruhl, hanno mostrato come la concezione del rapporto tra persone e cose nelle culture non occidentali ponga talvolta in discussione la netta distinzione tra soggetto proprietario e proprietà-oggetto, suscitando perplessità, nell’osservatore che impieghi tali categorie, relative all’opportunità di etichettare tali fenomeni come forme di proprietà. Più recentemente, riflessioni analoghe hanno riguardato la cultura giuridica occidentale, presso la quale Radin ha ipotizzato l’esistenza di una “proprietà personale”, che presuppone uno stretto legame tra soggetto proprietario e proprietà-oggetto; la cui declinazione in senso collettivo identifica, secondo tali studi, la “proprietà culturale”, che nel lessico del diritto internazionale designa, come è noto, beni di valore identitario collettivo.

L’analisi condotta ha così implicitamente messo in evidenza un aspetto, secondo noi, cruciale: quando uno dei tratti attribuiti al caso centrale della proprietà-oggetto viene meno – e in particolare quando non vi è una chiara distinzione tra soggetto proprietario e proprietà-oggetto – l’applicazione del concetto di proprietà a tali fenomeni risulta problematica: non a caso, ad esempio, Radin ha coniato l’espressione “proprietà personale” per distinguere simili fenomeni dalla più tradizionale “proprietà fungibile”. È possibile dunque ipotizzare che la decisione di assimilare relazioni tra persone e cose come il dono cerimoniale, la proprietà personale o la proprietà culturale alla categoria giuridica della proprietà non identifichi il risultato di un vincolo concettuale necessario, ma piuttosto di una scelta normativa, o persino politica. In altre parole, l’inclusione di certi fenomeni all’interno della categoria della proprietà non rispecchia un dato di fatto oggettivo, ma l’esito di una costruzione giuridica dotata, potenzialmente, di implicazioni significative, tanto nella teoria del diritto quanto nelle politiche di regolamentazione e tutela dei beni⁷⁰.

Questa riflessione suggerisce, in ultima analisi, la necessità di un approccio critico e contestualizzato alla nozione di proprietà, che tenga conto della sua plasticità e della sua dimensione normativa. Lungi dall’essere una categoria fissa e universale, la proprietà si configura come un costrutto teorico e sociale, la cui individuazione e applicazione dipendono da coordinate storico-culturali e dagli interessi in gioco nel dibattito giuridico e politico.

⁷⁰ Cfr., ad esempio, sulle implicazioni della qualificazione (o meno) del rapporto tra popoli indigeni e territorio in termini di “proprietà”, MORPHY 2008.

Riferimenti bibliografici

- BATTAGLIA S. 1995 [1988]. *Grande dizionario della lingua italiana*, vol. XIV, rist., UTET.
- BECKER L. C. 1977. *Property Rights: Philosophic Foundations*, Routledge & Kegan Paul.
- BOAS F. 1911. *Tsimshian*, in ID. (ed.), *Handbook of American Indian Languages*, Smithsonian Institution, 283 ss.
- BROWN M.F. 2003. *Who Owns Native Culture*, Harvard University Press.
- CAPPELLETTO F. 2001. *Prestito e dono: l'ambiguità delle categorie*, in «DiPAV», 1/2001, 109 ss.
- CARTER I. 2019. *Self-Ownership and the Importance of the Human Body*, in «Social Philosophy and Policy», 36, 2019, 94 ss.
- COHEN G.A. 1995. *Self-Ownership, Freedom, and Equality*, Cambridge University Press.
- CONTE A.G. 2015. *Deontica dell'impossibilità*, in DI LUCIA P., COLLOCA S. (eds.), *L'impossibilità normativa*, LED, 45 ss.
- CREISSELS D. 1979. *Les constructions dites possessives: études de linguistique générale et de typologie linguistique*, Université de Paris IV (tesi dottorale).
- DAY J.P. 1966. *Locke on Property*, in «The Philosophical Quarterly», 16, 1966, 207 ss.
- DE FRANCHIS F. 1984. *Dizionario giuridico*, 1, Giuffrè.
- DICIOTTI E. 2002. *La proprietà di sé*, in «Studi senesi», 114, 2002, 215 ss.
- DIXON R. 1910. *The Chimariko Indians and Language*, in «University of California Publications in American Archaeology and Ethnology», 5, 1910, 293 ss.
- ESPOSITO R. 2014. *Le persone e le cose*, Einaudi.
- FITZGERALD P.J. 1966. *Salmond on Jurisprudence*, Sweet & Maxwell.
- GAMBARO A. 2017. *La proprietà. Beni, proprietà, possesso*, 2^a ed., Giuffrè.
- GROSSI P. 1988. *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, Giuffrè.
- GUIDIERI R. 1990. *Saggio sul prestito*, in ID., *Voci da Babele*, Guida, 37 ss.
- HARRIS J.W. 1996. *Property and Justice*, Oxford University Press.
- HART H.L.A. 1957. *Analytical Jurisprudence in Mid-Twentieth Century: A Reply to Professor Bodenheimer*, in «University of Pennsylvania Law Review», 105, 1957, 953 ss.
- HART H.L.A. 2002 [1961]. *Il concetto di diritto*, Einaudi.
- HART H.L.A. 2005 [1958]. *Il positivismo e la separazione tra diritto e morale*, in SCHIAVELLO A., VELLUZZI V. (eds.), *Il positivismo giuridico contemporaneo. Una antologia*, Giappichelli (rist. emendata), 48 ss.
- HÉNAFF, M. 2012 [2011]. *Il dono dei filosofi. Ripensare la reciprocità*, ETS.
- HONORÉ A.M. 1961. *Ownership*, in GUEST A.G. (ed.), *Oxford Essays in Jurisprudence*, Oxford University Press, 107 ss.
- HONORÉ T. 1987 [1961]. *Ownership*, in ID., *Making Law Bind: Essays Legal and Philosophical*, Clarendon Press, 161 ss.
- HONORÉ T. 2006. *Property and Ownership: Marginal Comments*, in ENDICOTT T., GETZLER J., PEEL E. (eds.), *Properties of Law: Essays in Honour of Jim Harris*, Oxford University Press, 129 ss.
- JACQUINOD B. 1981. *La notion de possession inaliénable et les langues classiques*, in «L'information grammaticale», 10, 1981, 12 ss.
- KANT I. 1984 [1924]. *Lezioni di etica*, Laterza.

- LEOPOLD D. 2022. *Alienation*, in ZALTA E. N., NODELMAN U. (eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2022 Edition). Disponibile in: <https://plato.stanford.edu/entries/alienation/> (consultato il 13/04/2025).
- LÉVY-BRUHL L. 1910. *Les fonctions mentales de sociétés inférieures*, Alcan.
- LÉVY-BRUHL L. 1914. *L'expression de la possession dans les langues mélanésienne*, in «Mémoires de la Société de Linguistique de Paris», 19, 1914, 96 ss.
- LÉVY-BRUHL L. 1927. *L'âme primitive*, Alcan.
- MALCOLM N. 1988 [1958]. *Ludwig Wittgenstein*, Bompiani.
- MALINOWSKI B. 2011 [1922]. *Gli argonauti del Pacifico occidentale*, Bollati Boringhieri.
- MANIACI A. (ed.) 2023. *Nuovi beni e new properties*, Pacini.
- MAUSS M. 2002 [1923-1924]. *Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche*, Einaudi.
- MAZZAMUTO S. 2002. *La responsabilità patrimoniale e le garanzie*, in ID. (ed.), *Manuale di diritto privato*, Giappichelli, 565 ss.
- MAZZOLA R. 2021. *Sulla natura della composizione. A partire dalla (meta)teoria del dono di Marcel Hénaff*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 98, 2021, 129 ss.
- MELA A. 1993. *Il concetto di possesso. Un'indagine di teoria generale del diritto*, Giappichelli.
- MILLER D. 2001. *Alienable Gifts and Inalienable Commodities*, in MYERS F. (ed.), *The Empire of Things: Regimes of Value and Material Culture*, School of American Research Press, 91 ss.
- MORPHY F. 2008. *Enacting Sovereignty in a Colonized Space: The Yolngu of Blue Mud Bay Meet the Native Title Process*, in FAY D., JAMES, D. (eds.), *The Rights and Wrongs of Land Restitution: "Restoring What Was Ours"*, Routledge, 31 ss.
- MOSKO M. 2000. *Inalienable Ethnography: Keeping-While-Giving and the Trobriand Case*, in «The Journal of the Royal Anthropological Institute», 6, 2000, 377 ss.
- MOUSTAKAS J. 1989. *Group Rights in Cultural Property: Justifying Strict Inalienability*, «Cornell Law Review», 74, 1989, 1179 ss.
- PEEBLES G. 2010. *The Anthropology of Credit and Debt*, in «Annual Review of Anthropology», 39, 2010, 225 ss.
- RADIN M.J. 1982. *Property and Personhood*, in «Stanford Law Review», 34, 1982, 957 ss.
- RADIN M.J. 1987. *Market-Inalienability*, in «Harvard Law Review», 100, 1987, 1849 ss.
- RESTA G. 2021. *Contratto e diritti fondamentali*, in *Enciclopedia del diritto. I tematici*, I, Contratto, Giuffrè Francis Lefebvre, 291 ss.
- RODOTÀ S. 1960. *Note critiche in tema di proprietà*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 14, 1960, 1252 ss.
- ROSE-ACKERMANN S. 1985. *Inalienability and the Theory of Property Rights*, «Columbia Law Review», 85, 1985, 931 ss.
- SAX J.L. 2001. *Playing Darts with a Rembrandt: Public and Private Rights in Cultural Treasures*, University of Michigan Press.
- SCARPELLI U. 1985 [1959]. *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, Giuffrè.
- SWANTON J.R. 1911. *Haida*, in BOAS F. (ed.), *Handbook of American Indian Languages*, Smithsonian Institution, 205 ss.
- TARELLO G. 1973. *La disciplina costituzionale della proprietà. Lezioni introduttive*, ECIG.
- VELASQUEZ CASTILLO M. 1996. *The Grammar of Possession: Inalienability, Incorporation and*

Possessor Ascension in Guarani, John Benjamins.

WEINER A. 1992. *Inalienable Possessions: The Paradox of Keeping-While-Giving*, University of California Press.

ZAMBON A. 2024. *Analysis and Paradigm Cases in Philosophy of Law: An Essay on H.L.A. Hart's and A.M. Honoré's Method*, Giappichelli.